

Forma di esecuzione del reato: libera.

Svolgimento che lo perfeziona: evento.

Natura: istantaneo.

Prescrizione: 24 anni; *imprescrittibile l'ipotesi di cui al 2° comma.*

Elemento psicologico: *dolo specifico.*

Tentativo: *configurabile.*

Rapporti con altre figure: *può concorrere con i vari reati di procacciamento; si distingue dall'art. 256 perché qui il dolo è specifico; si distingue dall'art. 258 perché qui la notizia è maggiormente pregnante per la sicurezza o l'interesse politico dello Stato.*

258. Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Si applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano [242 comma 4, 268].

Si applica la pena dell'ergastolo¹ se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari [259, 260].

¹ La pena di morte è stata soppressa, con conseguente sostituzione con l'ergastolo, prima per i delitti previsti dal presente codice ex art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21). Infine, con L. 13 ottobre 1994, n. 589 è stata abolita la pena di morte anche per i reati previsti dal codice penale militare di guerra.

NOTE:

Elementi essenziali: *Si vedano anche i due articoli precedenti. Certa giurisprudenza afferma che il delitto non è escluso dal fatto che le notizie siano già conosciute dagli abitanti di alcune zone.*

Arresto: *obbligatorio in flagranza* (380 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *consentito* (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): *consentite.*

Autorità giudiziaria competente: *Corte di assise* (5, lett. a e d, c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *lunghi.*

Tipologia: *comune.*

Forma di esecuzione del reato: libera.

Svolgimento che lo perfeziona: evento.

Natura: istantaneo.

Prescrizione: 24 anni; *imprescrittibile le ipotesi di cui al 2° e 3° comma.*

Elemento psicologico: *dolo specifico.*

Tentativo: *configurabile.*

Rapporti con altre figure: *si vedano gli artt. 256, 257 e 262.*

259. Agevolazione colposa. Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti previsti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa [43] di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato [268], ovvero le operazioni militari.

Le stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa [43] di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato [682].

NOTE:

Elementi essenziali: *Si veda quanto proposto sub art. 254, essendo le fattispecie quasi identiche (eccetto, come è evidente, la diversità delle rispettive condotte degli esecutori immediati).*

Arresto: *facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *primo comma, non consentito; secondo comma, consentito* (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: *primo comma, Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.); *secondo comma, Corte di assise* (5, lett. d, c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio.*

Udienza preliminare: *prevista (416, 418 c.p.p.).*

Termini custodiali (303 c.p.p.): *comma 1, brevi; comma 2, medi.*

Tipologia: *comma 1, comune (poiché l'esser in possesso dell'atto o a cognizione della notizia appare presupposto del reato); comma 3, proprio.*

Forma di esecuzione del reato: *libera.*

Svolgimento che lo perfeziona: *evento.*

Natura: *istantanea.*

Prescrizione: *6 anni; 15 anni per l'ipotesi di cui al 2° comma.*

Tentativo: *non configurabile.*

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *comma 1, possibile.*

Rapporti con altre figure: *è, come l'art. 254 (che si rivolge alle norme lì mentovate), una sorta di "norma di chiusura", tesa a tutelare il bene giuridico anche dalle condotte colpose.*

260. Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque [c.p. 1889, 110]:

1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato [682];

2) è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;

3) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.

Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra [310], la pena è della reclusione da tre a dieci anni [1102 c.nav.].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica¹.

¹ Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.

NOTE:

Elementi essenziali: *Questo delitto è definito pure "spionaggio indiziario". La consumazione della prima ipotesi coincide con l'introduzione nei luoghi; delle altre, con la sorpresa in flagranza. Se il soggetto ha agito con il dolo specifico di procacciarsi notizie riservate o segreti di Stato, il fatto ricade direttamente sotto il dominio degli artt. 256, 257, 258, laddove il mero possesso di atti riservati è punito dalla norma in esame. Si veda anche la legge n. 273/1915, che offre la definizione delle cose atte a fornire le notizie.*

Arresto: *primo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); secondo comma, obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.).*

Fermo di indiziato di delitto: *primo comma, non consentito; secondo comma, consentito (384 c.p.p.).*

Misure cautelari personali: *consentite (280, 287 c.p.p.).*

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): *comma 2, consentite.*

Autorità giudiziaria competente: *primo comma, Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.); secondo comma, Corte di assise (5, lett. d, c.p.p.).*

Procedibilità: *d'ufficio (50 c.p.p.).*

Udienza preliminare: *prevista (416, 418 c.p.p.).*

Termini custodiali (303 c.p.p.): *comma 1, brevi; comma 2, medi.*

Tipologia: *comune.*

Forma di esecuzione del reato: *libera.*

Svolgimento che lo perfeziona: *azione.*

Natura: *istantanea.*

Prescrizione: *6 anni; 10 anni per l'ipotesi di cui al capoverso.*

Tentativo: *configurabile per l'ipotesi di cui al n. 1; non configurabile per le ipotesi di cui ai nn. 2 e 3, giacché è richiesta la sorpresa in flagranza.*

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *comma 1, possibile.*

Rapporti con altre figure: *circa i rapporti col gli artt. 256, 257 e 258, la presente disposizione ricorre quando il fatto non sia punibile come tentativo di commettere i delitti di cui agli artt. appena citati, stante l'assenza del rispettivo dolo (infatti, qui basta il solo dolo descritto da questa norma).*

261. Rivelazione di segreti di Stato. Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'articolo 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni [c.p. 1889, 261].

Se il fatto è commesso in tempo di guerra [310], ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato [268] o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena dell'ergastolo¹.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa [43], la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

¹ La pena di morte è stata soppressa, con conseguente sostituzione con l'ergastolo, prima per i delitti previsti dal presente codice ex art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21). Infine, con L. 13 ottobre 1994, n. 589 è stata abolita la pena di morte anche per i reati previsti dal codice penale militare di guerra.

NOTE:

Elementi essenziali: *Il carattere di segretezza va valutato con riguardo al momento del fatto, e non con riferimento a evenienze successive.*

Arresto: *primo, secondo e terzo comma, obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.); quinto comma, seconda ipotesi, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); quinto comma, prima ipotesi, non consentito.*

Fermo di indiziato di delitto: *primo, secondo, terzo e quinto comma, seconda ipotesi, consentito (384 c.p.p.); quinto comma, prima ipotesi, non consentito.*

Misure cautelari personali: *primo, secondo e terzo comma, consentite (280, 287 c.p.p.); quin-*

to comma, prima ipotesi, non consentite; quinto comma, seconda ipotesi, consentite (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.); *consentite, tranne che per i casi di cui all'ultimo comma.*

Autorità giudiziaria competente: *primo, secondo, terzo e quinto comma, seconda ipotesi, Corte di assise (5, lett. a e d, c.p.p.); quinto comma, prima ipotesi, Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).*

Procedibilità: *d'ufficio (50 c.p.p.).*

Udienza preliminare: *primo, secondo, terzo e quinto comma, seconda ipotesi, prevista (416, 418 c.p.p.); quinto comma, prima ipotesi, non prevista (550 c.p.p.).*

Termini custodiali (303 c.p.p.): *lunghi; comma 5 (seconda ipotesi), medi.*

Tipologia: *comune.*

Forma di esecuzione del reato: *libera.*

Svolgimento che lo perfeziona: *azione (il tema è controverso; nondimeno, se si tratta di rivelazione orale, sembra preferibile inquadrare il delitto tra quelli di condotta, come avviene, per es., per l'ingiuria verbale; in caso di rivelazione per iscritto, sì che l'evento sarebbe costituito dalla ricezione della missiva, la soluzione potrebbe essere differente).*

Natura: *istantaneo.*

Prescrizione: *24 anni; imprescrittibile l'ipotesi di cui al 3° comma; 15 anni per l'ipotesi di cui all'ultimo comma, seconda parte; 6 anni per l'ipotesi di cui all'ultimo comma, prima parte.*

Elemento psicologico: *comma 3, dolo specifico.*

Tentativo: *configurabile; controverso per l'ipotesi di cui al 4° comma; non configurabile per le ipotesi di cui al 5° comma.*

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile nei casi di cui alla prima parte dell'ultimo comma.*

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile nei casi della prima ipotesi del comma 5.*

Rapporti con altre figure: *possibile il concorso con gli artt. 256 e 257; cfr. norma che segue. * Il 5° comma regola ipotesi autonome di reato.*

262. Rivelazione di notizia di cui sia stata vietata la divulgazione. Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra [310], ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato [268] o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena dell'ergastolo¹.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa [43], la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

¹ La pena di morte è stata soppressa, con conseguente sostituzione con l'ergastolo, prima per i delitti previsti dal presente codice ex art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21). Infine, con L. 13 ottobre 1994, n. 589 è stata abolita la pena di morte anche per i reati previsti dal codice penale militare di guerra.

NOTE:

Elementi essenziali: È reato di pericolo, integrato anche quando la divulgazione sia parziale, e persino se la notizia era stata appresa per caso fortuito; il divieto di divulgazione deve risultare da atto dell'Autorità competente, sul quale è ammesso il sindacato del giudice (che, però, non deve essere di stretto merito). Esula il delitto, se la notizia è già di dominio pubblico. Circa il tema della punibilità di chi ha ricevuto l'informazione, si veda l'art. 326. Il momento consumativo coincide con la delazione.

Arresto: primo, secondo e terzo comma, obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.); quinto comma, seconda ipotesi, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); quinto comma, prima ipotesi, non consentito.

Fermo di indiziato di delitto: primo, secondo, terzo e quinto comma, seconda ipotesi, consentito (384 c.p.p.); quinto comma, prima ipotesi, non consentito.

Misure cautelari personali: primo, secondo e terzo comma, consentite (280, 287 c.p.p.); quinto comma, prima ipotesi, non consentite; quinto comma, seconda ipotesi, consentite (280, 287 c.p.p.).

Intercezioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): consentite, tranne che per i casi di cui all'ultimo comma.

Autorità giudiziaria competente: primo, secondo, terzo e quinto comma, seconda ipotesi, Corte di assise (5, lett. a e d, c.p.p.); quinto comma, prima ipotesi, Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: primo, secondo, terzo e quinto comma, seconda ipotesi, prevista (416, 418 c.p.p.); quinto comma, prima ipotesi, non prevista (550 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): lunghi; comma 5 (seconda ipotesi), medi.

Tipologia: comune.

Forma di esecuzione del reato: libera.

Svolgimento che lo perfeziona: azione (cfr., tuttavia, articolo precedente).

Natura: istantaneo.

Prescrizione: 24 anni; imprescrittibile l'ipotesi di cui al 3° comma, ultima parte; 15 anni per l'ipotesi di cui all'ultimo comma, seconda parte; 6 anni per l'ipotesi di cui all'ultimo comma, prima parte.

Elemento psicologico: comma 3, dolo specifico.

Tentativo: configurabile; controversa l'ipotesi di cui al 4° comma; non configurabile per le ipotesi di cui al 5° comma.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: possibile nei casi di cui alla prima parte dell'ultimo comma.

Messa alla prova (art. 168-bis): possibile nei casi della prima ipotesi del comma 5.

Rapporti con altre figure: mentre la norma precedente si rivolge alle specifiche notizie di cui all'art. 256, l'oggetto di questo reato è la notizia di cui sia stata vietata la divulgazione; può concorrere con l'art. 258.

* Il 5° comma regola ipotesi autonome di reato.

263. Utilizzazione dei segreti di Stato. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che impiega a proprio o altrui profitto, inven-

zioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato [256 comma 2, 268]¹, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032¹.

Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano [242 comma 4], o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con l'ergastolo².

¹ Importi elevati dall'art. 113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

² La pena di morte è stata soppressa, con conseguente sostituzione con l'ergastolo, prima per i delitti previsti dal presente codice ex art. 1, D.Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21). Infine, con L. 13 ottobre 1994, n. 589 è stata abolita la pena di morte anche per i reati previsti dal codice penale militare di guerra.

NOTE:

Elementi essenziali: *La norma, che è speciale rispetto all'art. 325, describe un delitto che si consuma con l'utilizzazione, a condizione che l'agente sappia che la segretezza ossequiava interessi dello Stato.*

Arresto: *obbligatorio in flagranza* (380 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *consentito* (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): *consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *Corte di assise* (5, lett. a e d, c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *lunghi*.

Tipologia: *proprio*.

Forma di esecuzione del reato: *libera*.

Svolgimento che lo perfeziona: *evento*.

Natura: *istantaneo*.

Prescrizione: *24 anni; imprescrittibile l'ipotesi di cui al 2° comma*.

Elemento psicologico: *dolo specifico* (tema controverso).

Tentativo: *configurabile*.

Rapporti con altre figure: *si distingue dall'art. precedente, poiché qui le notizie sono quelle di cui è vietata la divulgazione*.

264. Infedeltà in affari di Stato.

Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato [268], si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocimento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni [c.p. 1889, 111].

NOTE:

Elementi essenziali: *L'incarico può riguardare anche attività di finanza, industria, ecc. Il pericolo del nocimento pare esser elemento costitutivo del delitto: dunque, l'infedeltà rileva soltanto se astrattamente capace di generare detto pericolo. La consumazione coincide con l'azione infedele o con la renitenza a svolgere il mandato; il mandatario non ha facoltà di sindacare l'oggetto del mandato, bensì deve conformarsi alle valutazioni di chi gli ha dato l'incarico.*

Arresto: *obbligatorio in flagranza* (380 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *consentito* (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): *consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *Corte di assise* (5, lett. a e d, c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *lunghi*.

Tipologia: *proprio* (dell'incaricato).

Forma di esecuzione del reato: *libera*.

Svolgimento che lo perfeziona: *azione*.

Natura: *istantaneo*.

Prescrizione: *24 anni*.

Tentativo: *configurabilità controversa*.

Rapporti con altre figure: *il fatto può esser commesso (dal soggetto qualificato) in qualsiasi modo, ma, se è assumibile a una tra le fattispecie più gravi regolate dalle norme che precedono, quella finisce con il derogare, in quanto speciale, alla presente*.

265. Disfattismo politico. Chiunque, in tempo di guerra [310], diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocimento agli interessi nazionali [269, 501, 656; c.p.m.g. 77], è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

La pena è non inferiore a quindici anni:

1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;

2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.

La pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico [268, 313].

NOTE:

Elementi essenziali: *Gli interessi dello Stato possono essere pure di carattere finanziario, ecc.; tuttavia, benché la formula sia ampia, non pare lesa il principio di indeterminatezza (di parere avverso è una pur valida dottrina); il delitto si consuma con la diffusione delle voci, ecc., oppure quando, a causa di qualsiasi attività, si concreta il nocimento. L'idoneità della notizia a creare allarme va valutata con riferimento alle rispettive condizioni di ciascun ambiente; non si richiede dolo specifico.*

Arresto: *obbligatorio in flagranza* (380 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *consentito* (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): *consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *Corte di assise* (5, lett. a e d, c.p.p.).

Procedibilità: *con l'autorizzazione del Ministro della Giustizia* (313, comma 1).

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *lunghi*.

Tipologia: *comune*.

Forma di esecuzione del reato: *libera; vincolata, per il comma 2; quanto alle intelligenze, sembrano presupposti del reato, piuttosto che modalità della condotta.*

Svolgimento che lo perfeziona: *prima ipotesi, azione; seconda ipotesi, evento* (effettivo nocimento).

Natura: *istantaneo*.

Prescrizione: *24 anni; imprescrittibile l'ipotesi di cui al 3° comma.*

Tentativo: *configurabile; configurabilità controversa nell'ipotesi di attività che sia stata nociva.*

Rapporti con altre figure: *si distingue dall'art. 656, poiché lì le notizie sono meramente atte a turbare l'ordine pubblico; inoltre, l'art. 656 non fa riferimento alle "voci"; a differenza dell'art. 267, la norma in esame postula anche l'ipotesi che vi sia un evento di nocimento effettivo.*

266. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi. Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò, solo se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni¹.

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente [266 comma 4].

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra [310].

Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:

1) col mezzo della stampa², o con altro mezzo di propaganda;

2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;

3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata [268, 654].

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo 1989, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione.

² V. art. 1, L. 8 febbraio 1948, n. 47.

NOTE:

Elementi essenziali: *La norma, che descrive un delitto di pericolo presunto, si rivolge a ogni legge dello Stato. Fondamentale è la valutazione dell'idoneità dell'azione, specie distinguendo rettamente la propaganda dall'apologia* (che s'intride, ontologicamente, di un *quid* capace di eccitare gli animi e spingerli all'emulazione).

Arresto: *primo comma, non consentito; secondo comma, facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito.*

Misure cautelari personali: *primo comma, non consentite; secondo comma, consentite* (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico* (33-ter c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: *comma 2, prevista* (416, 418 c.p.p.); *comma 1, non prevista* (550 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *brevi* (comma 2).

Tipologia: *comune.*

Forma di esecuzione del reato: *libera; per l'aggravante del comma 2, la condotta è vincolata o libera, secondo che la pubblicità sia considerata modalità di estrinsecazione della condotta, oppure condizione di punibilità.*

Svolgimento che lo perfeziona: *azione.*

Natura: *istantaneo.*

Prescrizione: *6 anni.*

Elemento psicologico: *si controverte se il dolo sia generico oppure specifico* (è un po' il destino dei delitti di istigazione).

Tentativo: *configurabile.*

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: *possibile per tutte le ipotesi.*

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile.*

Rapporti con altre figure: *è norma sussidiaria rispetto agli artt. 265, 272, 302 e 414, n. 1; tuttavia, prevale il presente art. 266 se la pena è più grave in forza di circostanze speciali.*

bi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati [501], in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 3.098¹.

Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

¹ Importi elevati dall'art. 113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

NOTE:

Elementi essenziali: *È norma speciale rispetto all'art. 501; la modalità dell'azione (valenza a generare il pericolo descritto) pare esser elemento costitutivo del reato, piuttosto che condizione di punibilità, sicché occorre che pure su di essa si proietti il dolo.*

Arresto: *obbligatorio in flagranza* (380 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: *consentito* (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 c.p.p.).

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): *consentite.*

Autorità giudiziaria competente: *Corte di assise* (5 lett., a e d, c.p.p.).

Procedibilità: *con autorizzazione del Ministro della Giustizia* (313, comma 1).

Udienza preliminare: *prevista* (416, 418 c.p.p.).

Termini custodiali (303 c.p.p.): *lunghi.*

Tipologia: *comune.*

Forma di esecuzione del reato: *libera; quanto alle intelligenze, sembrano presupposti del reato, piuttosto che modalità della condotta.*

Svolgimento che lo perfeziona: *evento* (concretarsi del pericolo).

Natura: *istantaneo.*

Prescrizione: *24 anni.*

Elemento psicologico: *dolo specifico o almeno diretto* (controverso, come per tutti i delitti di attentato).

Tentativo: *non configurabile.*

Rapporti con altre figure: *a differenza dell'art. 265, la norma in esame non indica alcuna ipote-*

267. Disfattismo economico. Chiunque, in tempo di guerra [310], adopera mezzi diretti a deprimerne il corso dei cam-

si correlativa a un documento effettivo (cosicché, se si realizza, andrà valutata l'evenienza di un concorso di reati: con riguardo a qualcuna tra le disposizioni che evocano detto documento).

268. Parificazione degli Stati alleati. Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano [c.p. 1889, 112].

269. Attività antinazionale del cittadino all'estero. [...].

¹ Articolo abrogato dall'art. 12, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

270. Associazioni sovversive. Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento^{1 2}.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

² Per i casi di non punibilità di coloro che hanno commesso, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, uno o più fra i reati previsti in questo articolo, v. l'art. 1, L. 29 maggio 1982, n. 304, sull'ordinamento costituzionale (terroristi pentiti), il cui comma terzo, lettera a), esclude la non punibilità per le ipotesi di importazione, esportazione, rapina e furto di armi, munizioni od esplosivi. La decadenza da questi benefici in caso di false o reticenti dichiarazioni è regolata dall'art. 10 della stessa legge il cui art. 12 limita l'applicazione del provvedimento solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché i comportamenti cui è condizionata la loro

applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge (3 giugno 1982), termine differito di ulteriori centoventi giorni, con l'art. 1, del D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito in L. 29 novembre 1982, n. 882.

V. l'art. 210, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; la L. 3 dicembre 1947, n. 1546 e la L. 20 giugno 1952, n. 645, sulla repressione del fascismo, nonché gli artt. 18 e 20, L. 22 maggio 1975, n. 152, e l'art. 3, L. 8 agosto 1977, n. 533, in materia di ordine pubblico. Sul divieto di costituire associazioni a carattere militare v., anche, il D.Lgs. 14 febbraio 1948, n. 43 e la L. 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete e scioglimento della Loggia P2.

L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente comma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.

NOTE:

Elementi essenziali: *Occorre preliminarmente affrontare una questione di carattere generale che coinvolge pure gli artt. 283 e 284; essa, come si ripropone alla voce Prescrizione, attiene alla qualità della condotta descritta dalle tre norme in questione (o da altre consimili). La linea qui seguita è che tali delitti, pur non essendo definiti di terrorismo, sono tuttavia assumibili ai crimini di natura terroristica intesa in senso lato (come asseverato pure dall'art. 270-sexies), ateso che si risolvono in atti diretti a sovvertire, con l'uso della violenza, l'ordinamento democratico e costituzionale del nostro Stato: di guida che appaiono essere, ontologicamente, di natura terroristica (nel senso di cui sopra). A conferma di quanto proposto stanno almeno due considerazioni; la prima è che l'art. 270 è espressamente mentovato dall'art. 407, n. 4, c.p.p., a suggello che la condotta e il dolo descritti dalla norma in esame ("sovversivo" è qui metonimia, e sta per "eversivo") cambiano con quelli evocati dall'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui al D.L. n. 625/79 (dunque, sono implicitamente assunti anche gli artt. 283 e 284, essendo patentemente delitti di eversione dell'ordinamento democratico); la seconda guarda alla giurisprudenza addirittura anteriore alla formulazione dell'art. 270-sexies, la quale ha affermato che l'art. 284 è refrattario all'aggravante citata, poiché contiene necessariamente in sé, come elemento costitutivo, la finalità terroristica e di eversione (Cass., 12.6.81; Corte di assise di Genova, 8.10.82): il concetto è, con evidenza, estensibile*

pure al 270 e al 283. Del resto, a incardinare la finalità terroristica descritta dall'art. 270-sexies, e recepita dal n. 3-quater dell'art. 51 c.p.p., è sufficiente il fine di destabilizzare strutture costituzionali (momento eversivo di certo più esile rispetto alla soppressione dell'ordinamento giuridico e politico del nostro Stato o alla mutazione della Costituzione).

Fatta la premessa, si osserva che non sempre basta il numero di tre associati, dato che nella materia di qua è molto espressiva l'effettiva idoneità della struttura a raggiungere seriamente gli obiettivi. Non è compatibile l'attenuante del n. 1 dell'art. 62. Circa la continuazione e il concorso nei reati scopo, si rinvia all'articolo che segue.

È controversa l'applicabilità delle circostanze di cui agli artt. 112, n. 1, e 114, n. 1.

Arresto: comma 1, obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.); comma 2, non consentito.

Fermo di indiziato di delitto: sempre consentito, anche nell'ipotesi di cui al comma 2, trattandosi di delitto terroristico (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: comma 1, consentite (280, 287 c.p.p.); comma 2, non consentite.

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): comma 1, consentite (quanto al captatore informatico, anche fuori della condizione richiesta dall'art. 266, secondo periodo del comma 2, c.p.p.: con l'entrata in vigore dell'art. 4 D.Lgs. n. 216/17); per quanto inerisce al comma 3, le intercettazioni sono ammesse (e pure per quanto attiene al captatore) anche fuori della condizione richiesta dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 266 c.p.p. (art. 3 D.L. n. 374/01, che estende la disciplina dell'art. 13 D.L. n. 152/91). Inoltre, anche in merito al comma 2, la questione non è pacifica, atteso che, se i delitti rientrano tra quelli di criminalità organizzata (cfr. art. 416 e S.U.), le intercettazioni sono ammesse (anche fuori della condizione richiesta dal secondo periodo del comma 2 innanzi cit.) dall'art. 13 D.L. n. 152/91 (con semplificazione delle condizioni e con captatore informatico).

Autorità giudiziaria competente: comma 1, Corte di assise (5, lett. d, c.p.p.); comma 2, Tribunale monocratico (altra opinione, ritenendo che vi sia un difetto di coordinamento, ritiene competente il Collegio); comma 3, Tribunale collegiale (33-bis, 407, lett. a, n. 4, c.p.p.), sempre che non si tratti di ipotesi aggravata del delitto di cui al comma 1 (di competenza della Corte di assise).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

Udienza preliminare: comma 1, prevista (416, 418 c.p.p.); comma 2, non prevista (550 c.p.p.); comma 3, prevista.

Termini custodiali (303 c.p.p.): comma 1, iniziale, lungo (407, lett. a, n. 4, c.p.p.); gli altri termini (ovviamente, ci si riferisce sempre al comma 1) sono medi, prol. In ogni caso, quand'anche non si volesse inserire il delitto in esame tra quelli di natura terroristica, bisognerebbe tener presente che il n. 4 della lett. a) dell'art. 407 c.p.p. (richiamato dall'art. 303 c.p.p.) mentovava espressamente il comma 3 del delitto in esame: sicché il termine iniziale è sempre lungo, e quelli successivi (medi) sono sempre prolungati.

Tipologia: comune.

Forma di esecuzione del reato: libera.

Svolgimento che lo perfeziona: secondo rispettive condotte.

Natura: istantaneo; permanente nelle ipotesi di direzione e partecipazione.

Prescrizione: 20 anni; 12 anni per l'ipotesi di cui al comma 2 (57, comma 6; 51, comma 3-quater, c.p.p.: 270-sexies). Invero, il delitto pare rientrare tra quelli cui si rivolge l'art. 270-sexies, stante la finalità di terrorismo, intesa in senso lato. In favore dell'esegesi (circa il raddoppio dei termini di prescrizione) stanno tre considerazioni (aventi, ciascuna, valenza autonoma e esaustiva): 1) la giurisprudenza recente afferma che la distinzione tra la norma in esame e l'art. 270-bis non sta nel dolo (che, dunque, anche qui è di natura "terroristica"), bensì nel tipo di violenza; 2) tutte le linee guida delle varie Procure distrettuali includono l'art. 270 tra i delitti di loro competenza (dunque, governati dall'art. 51, n. 3-quater, c.p.p.); 3) il nuovo delitto di depistaggio, se commesso con riguardo a determinate fattispecie (tra le quali rientrano pure gli artt. 270, 283 e 284), comporta il raddoppio dei termini di prescrizione, talché pare logico che tal raddoppio coinvolga pure i delitti retti da dolo rivolto a sovvertire con violenza l'Ordinamento democratico.

Elemento psicologico: dolo specifico (tema controverso).

Tentativo: non configurabile; configurabilità controversa per le ipotesi di atti di organizzazione e costituzione.

Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto: possibile (pur se solo astrattamente: data la natura del delitto) nei casi di cui al comma 2.

Messa alla prova (art. 168-bis): *possibile nei casi del comma 2 (reato autonomo) e del comma 3 in parte qua si riferisce al 2.*

Rapporti con altre figure: *circa i rapporti con l'art. 270-bis, la prima distinzione sta nel fatto che il 270 si rivolge solo alle associazioni interne, mentre l'altra norma regola anche quelle transnazionali; la distinzione diventa però di difficoltà proibitiva, quando si tratta di organizzazioni interne (appunto), atteso che l'art. 270-sexies estende la natura di reato di terrorismo pure alle associazioni dirette a destabilizzare o sovvertire le strutture costituzionali, ecc. (a nostro avviso, si è al cospetto di un reato progressivo, nel senso che l'attività di cui all'articolo successivo modella come più concreti e imminenti gli atti di violenza, laddove la norma in esame li considera solo come parte del generico programma criminoso); quanto ai rapporti con l'art. 306, quest'ultimo prende in considerazione il mero pericolo per i beni giuridici protetti; in merito all'art. 305 (che può concorrere), la differenza sta nel fatto che quest'ultimo evoca un pericolo più immediato; l'art. 270 può concorrere con gli artt. 284 e 286, nonché con la ricostituzione del partito fascista (L. n. 645/52).*

** Il 2° e il 3° comma sono ipotesi autonome di reato.*

270-bis. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prez-

zo, il prodotto, il profitto o che costituiscono l'impiego¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 3, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 15 e così sostituito dall'art. 1, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito in L. 15 dicembre 2001, n. 438.

² La condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore (art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito in L. 17 aprile 2015, n. 43).

NOTE:

Elementi essenziali: *Circa il numero minimo dei partecipanti, si veda l'art. 270. Anche questo è delitto di pericolo presunto, e, a differenza del precedente, si perfeziona pure quando la finalità terroristica è rivolta contro uno Stato estero. La continuazione con i reati-fine è integrata solamente se l'agente già sapeva, almeno in modo sommario, del programma correlativo al singolo o ai singoli delitti. Vi può essere concorso di persone, quando il reo, pur esterno all'organizzazione, apporti un contributo causale di una certa rilevanza. Per la correlativa distinzione, cfr., sub art. precedente, Rapporti con altri reati. Circa la confisca, cfr. art. 270-septies.*

Arresto: *obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.).*
Fermo di indiziato di delitto: *consentito (384 c.p.p.).*

Misure cautelari personali: *consentite (280, 287 c.p.p.).*

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.): *consentite, anche fuori della condizione richiesta dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 266 c.p.p. (art. 3 D.L. n. 374/01, che estende la disciplina dell'art. 13 D.L. n. 152/91). Ciò vale pure per il captatore informatico (con l'entrata in vigore dell'art. 4 D.Lgs. n. 216/17).*

Autorità giudiziaria competente: *Corte di assise (5, lett. d, c.p.p.).*

Procedibilità: *d'ufficio (50 c.p.p.).*

Udienza preliminare: *prevista (416, 418 c.p.p.).*

Termini custodiali (303 c.p.p.): *iniziale, lungo (407, lett. a, n. 4, c.p.p.); gli altri sono medi, pro.*

Tipologia: *comune.*

Forma di esecuzione del reato: *libera.*

Svolgimento che lo perfeziona: *secondo rispettive condotte.*

Natura: *istantaneo; permanente in ipotesi di direzione e partecipazione.*